



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
51	24/05/2022	17	6

Oggetto:

Ex Centro Agricolo ENI n° 8326, S.S. n° 212, km 3+335 Val Fortore (Sannio) - localita' San Chirico - Benevento

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE

Sul supplemento Ordinario alla G.U. n° 88 del 14 aprile 2006 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 “Norme in Materia Ambientale”;

L’art. 242 disciplina le procedure operative ed amministrative e l’autorizzazione del Piano di Caratterizzazione;

Il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n° 4 pubblicato sulla S.O. n° 24 del 29/01/2008 ha apportato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D. Lgs. n° 152/06;

Il Decreto 12 febbraio 2015, n° 31 avente ad oggetto: regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’art. 252 comma 4 del D. Lgs. n° 152/06;

Il sito in esame, denominato “ex Centro Agricolo ENI n° 8326, S.S. 212 Km 3+335 Val Fortore (Sannio), Località San Chirico – Benevento” risulta oggetto di procedimento avviato in data 17/05/2018 per una situazione di potenziale contaminazione riscontrata a seguito di analisi di Accertamento della Qualità Ambientale sugli scavi eseguiti per la rimozione delle strutture interrato (serbatoi), in particolare per il superamento delle CSC previste dalle normative di riferimento per gli idrocarburi pesanti;

in data 9.6.2020 è stata acquisita, al prot. n° 267870, l’analisi del rischio sanitario ed ambientale ai sensi del D.lgs 152/06 e DM n.31/15;

In sede di Conferenza dei Servizi, indetta in forma asincrona con nota prot. n° 274232 del 11/06/2020 per il 09/07/2020, come da relativo verbale, prot. n° 329809 del 13/07/2020, si invitava la ditta a riformulare l’analisi del rischio, visto il parere negativo dell’ARPAC, nel rispetto delle indicazioni tecniche ambientali della stessa Agenzia;

Questa UOD, con nota prot. n° 385084 del 17/08/2020, provvedeva a trasmettere ad ARPAC il documento di ENI Rewind Prot. 2944/2020/PVR del 6.8.2020, acquisito al protocollo regionale con n° 376040 del 07/08/2020, con cui la Ditta produceva riscontro alle conclusioni della Conferenza di servizi suddetta;

Questa UOD, con nota prot. n° 406159 del 07/09/2020, tenuto conto del parere negativo di ARPAC alla proposta di Analisi del Rischio Sanitario ed Ambientale di ENI Rewind, chiudeva la Conferenza dei Servizi del 09/07/2020 svolta in forma asincrona, trasmettendo ulteriore documento di ARPAC n° 43177 del 26/08/2020, acquisito al prot. regionale n° 391694 del 26/08/2020, in cui l’Agenzia richiedeva una nuova Analisi del Rischio Sanitario ed Ambientale comprensiva delle sue indicazioni tecniche, unitamente ad unico progetto di messa in sicurezza e bonifica;

Con nota prot. n° 429599 del 18/09/2020 ENI REWIND ha comunicato che in data 17.9.2020 ha avviato un impianto di messa in sicurezza pump&stock;

Con nota prot. n° 495017 del 21/10/2020 si acquisiva il documento ARPAC n° 54541 del 21/10/2020, in cui venivano ribaditi i principi per cui l’Agenzia aveva espresso parere negativo alla precedente proposta di Analisi del Rischio e sottolineava che la presentazione di una nuova Analisi del Rischio poteva essere effettuata “solo dopo la valutazione degli esiti della presente campagna integrativa e di quanto prescritto nel citato Parere (rif. Nota ARPAC n° 43177 del 26/08/2020)”;

ENI Rewind, Con nota acquisita al prot. n° 323318 del 16/06/2021, trasmetteva il documento prot. ENI n° 2117/2021/PVR – “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/15”;

Con nota prot. n° 362003 del 08/07/2021 questa UOD indiceva e convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 27/07/2021 avente a oggetto “ex Centro Agricolo n° 8326, S.S. 212 Km 3+335 Val Fortore (Sannio), Località San Chirico - Benevento. Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e DM n° 31/15”;

Con prot. n° 392755 del 27/07/2021 veniva acquisito il Documento prot. ARPAC n° 46641 pari data, avente a oggetto: “Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica redatta ai sensi dell’art. 249 e dell’all. 4 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Conferenza dei servizi del 27/07/2021” in cui l’Agenzia esprimeva valutazione favorevole al progetto, precisando quanto segue: *“tenuto conto e richiamata integralmente l’istruttoria specialistica relativa al Documento Analisi di Rischio redatta dalla UOC SICB – ARPAC di Pozzuoli (NA), prot. n° 46302 del 26/07/2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, riferita alla documentazione presentata da ENI con nota n° 2117/2021/PVR del 11/06/2021, acquisita al prot. ARPAC con n° 35943 del 14/06/2021....omissis.....”. In base alla documentazione esaminata si ritiene necessario che la Ditta provveda ad ottemperare alle richieste di cui all’allegata istruttoria che si intendono integralmente richiamate.....omissis.....prima della integrazione della documentazione richiesta...omissis... la società dovrà dare adeguato riscontro ai chiarimenti, evidenziando, tra l’altro la necessità di:*

- integrare l’elaborato di analisi di rischio implementando quale sorgente secondaria di contaminazione... anche il suolo profondo dell’area sottesa al piezometro PZ15;
- attuare la bonifica dei terreni saturi e insaturi;
- prevedere il monitoraggio dei gas interstiziali secondo quanto indicato nelle linee guida SNPA (...omissis...), effettuando dei campionamenti anche in corrispondenza dei punti per i quali sono stati rilevati superamenti significativi delle CSC degli idrocarburi pesanti.

Questa UOD, con nota prot. n° 400908 del 30/07/2021, trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 27/07/2021, i cui lavori si chiudevano richiedendo alla Ditta l’analisi di rischio sito specifica adeguata alle prescrizioni richieste da ARPAC (prot. ARPAC n° 46641 del 27/07/2021), propedeutica all’adozione del provvedimento finale;

- ENI Rewind trasmetteva suo Documento n° 3553/2021/PVR, acquisito con protocollo n° 499354 del 11/10/2021, in cui evidenziava riscontri alla CdS del 27/07/2021, adducendo controdeduzioni alle prescrizioni del parere ARPAC;

- ARPAC con nota prot. n° 69817 del 18/11/2021, acquisita al ns prot. con n° 573571 del 18/11/2021, accoglieva parzialmente le controdeduzioni della Ditta, sancendo che venisse rispettata la condizione di *“rimuovere le sorgenti primarie di contaminazione, ovvero di attuare processi di bonifica che possono coinvolgere indifferentemente terreni saturi e insaturi”*;

- Con nota prot. n° 605100 del 03/12/2021 si acquisiva il documento prot. 4367/2021/PVR di ENI Rewind, di riscontro alla nota ARPAC n° 69817 del 18/11/2021 chiedendo, nel contempo, la convocazione di un incontro all'interno della Conferenza dei Servizi in atto;

- Con nota prot. n° 23047 del 17/01/2022 questa UOD convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 27/01/2022 avente a oggetto *“ex Centro Agricolo n° 8326, S.S. 212 Km 3+335 Val Fortore (Sannio), Località San Chirico – Benevento. Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e DM n° 31/15, doc. ENI Rewind n° RM1002-ENG-B-B1-3854. Riscontro alla nota ARPAC n° 69817 del 18/11/2021”*;

- In data 27/01/2022 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, in cui fra l'altro veniva acquisito agli atti copia del parere della UOC SICB di Pozzuoli dell'ARPAC Campania n° 1969 del 13/01/2022, in cui si confermava la necessità di *“rimuovere le sorgenti primarie di contaminazione, ovvero di attuare processi di bonifica che possono coinvolgere indifferentemente terreni saturi e insaturi”*, sottolineando che l'Analisi di Rischio nel modello concettuale non prevedeva l'attivazione del percorso di lisciviazione. ENI Rewind ribadiva di non ritenere tecnicamente corretto procedere alla bonifica dei terreni saturi e insaturi e con questi presupposti, il Presidente dichiarava conclusi i lavori della C.d.S., invitando ARPAC a dare una puntuale risposta ai riscontri della Ditta al fine di poter giungere alla conclusione del procedimento e quindi all'adozione del provvedimento;

- Con nota n° 53391 del 01/02/2022 si trasmetteva il verbale della C.d.S. del 27/01/2022 comprensivo del documento di ARPAC Dip. Di Benevento, suo prot. n° 5202 del 31/01/2022, acquisito al prot. regionale al n° 50980 del 31/01/2022, che confermava le conclusioni enunciate dalla UOC SICB ARPAC di Pozzuoli in sede di c.d.s.;

- Con nota prot. n° 110764 del 28/02/2022 questa UOD trasmetteva il documento ARPAC n° 8537 del 14/02/2022, acquisito al prot. regionale con n° 79968 del 14/02/2022, in cui l'Agenzia relazionava, *con l'ausilio della Struttura Specialistica UOC SICB di Pozzuoli (NA) e tenendo conto delle osservazioni di ENI, che riteneva opportuno chiedere alla Ditta, come attività complementare ...omissis... la realizzazione di saggi di scavo nell'area limitrofa al Pz7 finalizzati alla misura contestuale con solo PID, al fine di rilevare eventuali valori di contaminazione significativamente anomali nei terreni*;

- Con nota prot. n° 128612 del 09/03/2022, trasmessa ad ARPAC con nota prot. n° 140798 del 15/03/2022, si acquisiva il documento di ENI Rewind prot. n° 995/2022/PVR avente a oggetto il riscontro al parere ARPAC n° 8537 del 14/02/2022, prot. regionale n° 79968 del 14/02/2022. La Ditta riteneva ancora valide ed esaustive le considerazioni formulate in sede di C.d.S. del 27/01/2022. Sottolineava inoltre che a quanto richiesto nel doc. n° 8537 del 14/02/2022, era stata data disponibilità a eseguire monitoraggi diretti dei vapori interstiziali per un intero anno solare, come dichiarato nel suo Doc. n° 3553/2021/PVR del 08/10/2021 (prot. Reg. n° 499354 del 11/10/2021);

- Con documento n° 15531 del 15/03/2022, acquisito al prot. regionale n° 142345 del 15/03/2022, ARPAC comunicava, a conclusione dei confronti sulle soluzioni tecniche proposte dalla stessa e da ENI Rewind alla base della conferenza dei servizi del 27/01/2022, di prendere atto della proposta operativa di ENI Rewind e in accordo con essa di *“.....effettuare la misura con solo PID contestualmente alla realizzazione degli scavi per la realizzazione dei punti di monitoraggio del soil gas nell'area limitrofa al Pz7”*;

- con il documento di ENI Rewind n° 1853/2022/PVR, acquisito al Prot. regionale n° 251751 del 13/05/2022, la Società, letta la presa d'atto della sua proposta operativa (Doc. n° 995/2022/PVR) espressa da ARPAC con documento suo protocollo n°15531 del 15/03/2022, comunicava di accettare tale determinazione e riteneva di poter proseguire il procedimento in essere;

TENUTO CONTO

- Del documento prot. ENI n° 2117/2021/PVR, n° RM1002-ENG-B-B1-3854, prot. regionale n° 323318 del 16/06/2021 – *“Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/15”*;

- Delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 27/07/2021, comprensiva delle determinazioni di ARPAC con suo documento n° 46641 pari data, in cui l'Agenzia esprimeva valutazione favorevole al progetto con prescrizioni;

- Del documento ENI Rewind n° 3553/2021/PVR (prot. regionale n° 499354 del 11/10/2021);

- Della nota ARPAC n° 69817 del 18/11/2021 (prot. regionale n° 573571 del 18/11/2021);

- Del documento prot. 4367/2021/PVR di ENI Rewind (prot. regionale n° 605100 del 03/12/2021);

- Delle risultanze della Conferenza dei Servizi del 27/01/2022;

- Del documento ARPAC n° 8537 del 14/02/2022 (prot. reg. n° 79968 del 14/02/2022);

- Del documento ENI Rewind prot. n° 995/2022/PVR (prot. regionale n° 128612 del 09/03/2022);

- Del documento ARPAC n° 15531 del 15/03/2022 (prot. regionale n° 142345 del 15/03/2022);

- Del documento ENI Rewind n° 1853/2022/PVR (prot. regionale n° 251751 del 13/05/2022).

CONSIDERATO CHE

ENI Rewind, Con nota acquisita al prot. n° 323318 del 16/06/2021, trasmetteva il documento prot. ENI n° 2117/2021/PVR – “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e D.M. n° 31/15”;

Con prot. n° 392755 del 27/07/2021 veniva acquisito il Documento prot. ARPAC n° 46641 pari data, avente a oggetto: “Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica redatta ai sensi dell’art. 249 e dell’all. 4 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i. - Conferenza dei servizi del 27/07/2021” in cui l’Agenzia esprimeva valutazione favorevole al progetto, precisando quanto segue: *“tenuto conto e richiamata integralmente l’istruttoria specialistica relativa al Documento Analisi di Rischio redatta dalla UOC SICB – ARPAC di Pozzuoli (NA), prot. n° 46302 del 26/07/2021 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, riferita alla documentazione presentata da ENI con nota n° 2117/2021/PVR del 11/06/2021, acquisita al prot. ARPAC con n° 35943 del 14/06/2021....omissis....”. In base alla documentazione esaminata si ritiene necessario che la Ditta provveda ad ottemperare alle richieste di cui all’allegata istruttoria che si intendono integralmente richiamate.....omissis.....prima della integrazione della documentazione richiesta...omissis... la società dovrà dare adeguato riscontro ai chiarimenti, evidenziando, tra l’altro la necessità di:*

- o integrare l’elaborato di analisi di rischio implementando quale sorgente secondaria di contaminazione... anche il suolo profondo dell’area sottesa al piezometro PZ15;
- o attuare la bonifica dei terreni saturi e insaturi;
- o prevedere il monitoraggio dei gas interstiziali secondo quanto indicato nelle linee guida SNPA (...omissis...), effettuando dei campionamenti anche in corrispondenza dei punti per i quali sono stati rilevati superamenti significativi delle CSC degli idrocarburi pesanti.

ENI Rewind trasmetteva suo Documento n° 3553/2021/PVR, acquisito con protocollo n° 499354 del 11/10/2021, in cui evidenziava riscontri alla CdS del 27/07/2021, adducendo controdeduzioni alle prescrizioni del parere ARPAC;

ARPAC con nota prot. n° 69817 del 18/11/2021, acquisita al ns prot. con n° 573571 del 18/11/2021, accoglieva parzialmente le controdeduzioni della Ditta, sancendo che di quelle richieste, venisse rispettata la sola condizione di *“rimuovere le sorgenti primarie di contaminazione, ovvero di attuare processi di bonifica che possono coinvolgere indifferentemente terreni saturi e insaturi”*;

Nei lavori della Conferenza dei Servizi del 27/01/2022, in cui ARPAC, tramite parere, confermava la necessità di *“rimuovere le sorgenti primarie di contaminazione, ovvero di attuare processi di bonifica che possono coinvolgere indifferentemente terreni saturi e insaturi”*, sottolineando che l’Analisi di Rischio nel modello concettuale non prevedeva l’attivazione del percorso di lisciviazione. ENI Rewind replicava dichiarando *“di non ritenere tecnicamente corretto procedere alla bonifica dei terreni saturi e insaturi, atteso che la trattazione andrebbe rimandata a quella della matrice acqua di falda, che ad oggi risulta pienamente conforme alle CSC, ai POC e alle CSR calcolate all’interno del sito”*;

Con nota prot. n° 110764 del 28/02/2022 questa UOD trasmetteva a ENI il documento ARPAC n° 8537 del 14/02/2022, (prot. reg. n° 79968 del 14/02/2022), in cui l’Agenzia relazionava, *con l’ausilio della Struttura Specialistica UOC SICB di Pozzuoli (NA) e tenuto conto delle osservazioni di ENI, che riteneva opportuno chiedere, come attività complementare ...omissis... la realizzazione di saggi di scavo nell’area limitrofa al Pz7 finalizzati alla misura contestuale con solo PID al fine di rilevare eventuali valori di contaminazione significativamente anomali nei terreni;*

- Con il documento di ENI Rewind prot. n° 995/2022/PVR, prot. regionale n° 128612 del 09/03/2022, in riscontro al parere ARPAC n° 8537 del 14/02/2022, La Ditta comunicava di ritenere ancora valide ed esaustive le considerazioni formulate in sede di C.d.S. del 27/01/2022. Sottolineava inoltre che a quanto richiesto nel doc. n° 8537 del 14/02/2022, era stata data disponibilità a eseguire monitoraggi diretti dei vapori interstiziali per un intero anno solare, come dichiarato nel suo Doc. n° 3553/2021/PVR del 08/10/2021 (prot. Reg. n° 499354 del 11/10/2021);

Con documento n° 15531 del 15/03/2022, acquisito al prot. regionale con n° 142345 del 15/03/2022, ARPAC comunicava, a conclusione dei confronti sulle soluzioni tecniche proposte dalla stessa e da ENI Rewind alla base della conferenza dei servizi del 27/01/2022, di prendere atto della proposta operativa di ENI Rewind e in accordo con essa di *“.....effettuare la misura con solo PID contestualmente alla realizzazione degli scavi per la realizzazione dei punti di monitoraggio del soil gas nell’area limitrofa al Pz7”*;

- Con il documento di ENI Rewind n° 1853/2022/PVR, acquisito al Prot. regionale n° 251751 del 13/05/2022, la Società accettava le determinazioni di ARPAC (doc. n°15531 del 15/03/2022);

VISTI

- Gli artt. 242 – 249 e 252 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.;
- Il D.M. n° 31/2015;

PRESO ATTO

- Dell’istruttoria compiuta dalla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti territorialmente competente e la proposta del Responsabile del Procedimento per l’adozione del provvedimento di seguito riportato e l’attestazione della regolarità del procedimento amministrativo,

DECRETA

DI APPROVARE, così come approva, il progetto “ex Centro Agricolo n° 8326, S.S. 212 Km 3+335 Val Fortore (Sannio), Località San Chirico - Benevento. Analisi di Rischio Sanitario Ambientale ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 e DM n° 31/15” proposto da ENI Rewind con doc. n° RM1002-ENG-B-B1-3854.

PRECISARE CHE

Le prescrizioni tecniche, i pareri e le osservazioni indicate nel doc. ARPAC n° 15531 del 15/03/2022, diventano parte integrante e sostanziale del progetto approvato.

DI NOTIFICARE

Il presente atto alla Società ENI Rewind, a ENI S.p.A Green/Traditional Refining & Marketing, al Comune di Benevento, all' ASL BN 1 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all' ARPAC Dipartimento di Benevento, alla Provincia di Benevento;

DI INVIARE

Alla Regione Campania – Casa di vetro per la pubblicazione integrale del presente atto.

Avv. Anna MARTINOLI